Sentenza n.

89/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini	Presidente
Elena Papa	Consigliere
Marco Scognamiglio	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 63189 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Ervis Ballhysa, nato a Elbasan (Albania) il 16 giugno 1995 e residente in Prato, Via Viaccia a Mezzana n. 4 - Interno 13, C.F. BLLRVS95H16Z100P;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi all'udienza pubblica del 8 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Federico Liparulo: il relatore Marco Scognamiglio e il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Elena Di Gisi, nessuno presente per parte convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 27 novembre 2024, la Procura ha

chiamato in giudizio Ervis Ballhysa, nella sua veste di titolare dell'omonima ditta individuale (con sede in Prato, via V.D. Pizzicori n. 24 P.IVA 02474230972, cancellata il 25 febbraio 2022) domandandone la condanna al risarcimento del preteso danno, valutato dall'attrice in 19.208,00 euro, a favore della Regione Toscana, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da computarsi sino all'effettivo pagamento.

La Procura rappresenta di essere venuta a conoscenza del danno il 19 maggio 2022, in seguito a una segnalazione della Guardia di Finanza, riguardante una presunta illegittima percezione di contributi pubblici, con riferimento a domande di finanziamento presentate da un'unica società di consulenza, la Debut Italia S.r.l.

Secondo l'accusa, sarebbe emerso un sistema collaudato mediante il quale i responsabili della società avrebbero agevolato i propri clienti nell'ottenimento dei fondi pubblici, attraverso la meticolosa redazione di documentazione solo apparentemente regolare, in taluni casi falsa, comunque idonea a eludere i requisiti del bando.

Dall'istruttoria condotta dalla Procura erariale risulta che, tra i beneficiari della Debut, vi fosse anche il convenuto, la cui impresa individuale aveva ottenuto un contributo nell'ambito del bando "Creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali", approvato con decreto dirigenziale del 22 agosto 2018. Tale agevolazione, concessa con delibera del 4 giugno 2020, ammontava a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento ammissibile di 35.000,00 euro. L'ente gestore aveva quindi accreditato

all'impresa la somma di 19.600,00 euro a titolo di anticipo. In seguito, è stato avviato un procedimento di revoca nei confronti della ditta individuale, a causa della mancata realizzazione dell'investimento entro il termine previsto del 5 marzo 2021. L'importo erogato non risulta essere stato restituito, fatta eccezione per un rimborso parziale di 980,82 euro.

Secondo la Procura, la vicenda sottoposta al presente giudizio configurerebbe una responsabilità amministrativa per illecita percezione di contributi pubblici da parte del convenuto.

L'attrice sostiene che il comportamento del convenuto deve ritenersi illecito, in contrasto con le condizioni poste dal bando, che imponeva ai beneficiari specifici obblighi, tra cui la realizzazione del progetto entro nove mesi, la documentazione delle spese e l'effettivo utilizzo dei fondi per le finalità dichiarate.

Dalla ricostruzione accusatoria emergerebbe invece che il convenuto avrebbe palesemente violato tali obblighi, omettendo di portare a termine il progetto nei termini stabiliti e di restituire le somme percepite, nonostante la decadenza del finanziamento. Inoltre, egli non avrebbe fornito alcuna risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla Regione Toscana.

Secondo la tesi del Pubblico Ministero contabile, tale condotta sarebbe stata tenuta con dolo, ossia con piena consapevolezza della sua illegittimità. Sussisterebbe inoltre un nesso causale diretto tra il comportamento del convenuto e il danno patito dall'ente pubblico, che rappresenterebbe una conseguenza immediata e diretta dell'indebita

percezione del contributo.

La Procura stima il danno in 19.208,00 euro, somma che, a partire dall'importo illegittimamente percepito, ottiene sommando gli interessi, già a ruolo alla data del 6 luglio 2023, e detraendo l'importo già corrisposto dal convenuto, pari a 980,82 euro.

Il convenuto non si è costituito.

All'udienza di discussione, la Procura ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa erariale trae origine una vicenda di illecita percezione di contributi pubblici, riconducibile a una serie di finanziamenti gestiti con il concorso operativo della medesima società di consulenza, nell'ambito di un sistema fraudolento fondato su documentazione solo apparentemente conforme, ma in realtà sostanzialmente inidonea a soddisfare i requisiti previsti dai bandi.

In tale contesto, il convenuto – cliente della predetta società e beneficiario di un contributo pari a 24.500,00 euro, concesso nell'ambito di un bando approvato nel 2018 – ha percepito un anticipo pari a 19.600,00 euro, senza tuttavia dare attuazione all'investimento progettuale entro il termine del 5 marzo 2021 e omettendo la restituzione delle somme indebitamente ricevute, ad eccezione di un rimborso parziale pari a 980,82 euro.

Sulla base di tali elementi, la Procura contabile ha configurato a carico del convenuto una ipotesi di responsabilità amministrativa per indebita

percezione di fondi pubblici, ritenendo la condotta connotata da dolo e in evidente contrasto con gli obblighi assunti nell'ambito del programma agevolativo.

2. La domanda attorea risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di 18.619,18 euro, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione del contributo indebitamente percepito e agli interessi legali computati dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo.

2.1. Premesso che è ormai principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, ove l'esborso trovi origine in provvidenze pubbliche finalizzate alla promozione dello sviluppo economico o sociale, va rilevato quanto segue.

2.2. Nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita in atti – in particolare dell'esito delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza – risulta accertata l'esistenza di un sistema di illecita percezione di contributi pubblici, in relazione a domande di finanziamento formalmente presentate da diversi soggetti, ma tutte riconducibili, per quanto attiene alla redazione della documentazione e alla gestione operativa, alla medesima società di consulenza.

Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge la configurazione di un vero e proprio *modus operandi*, sistematico e collaudato, mediante il quale i vertici della predetta società avrebbero prestato la propria opera

professionale al fine di facilitare l'ottenimento di fondi pubblici da parte dei propri clienti, mediante la predisposizione di documentazione solo apparentemente conforme ai requisiti di legge, in taluni casi recante dati non veritieri, comunque idonea ad aggirare le condizioni sostanziali previste dai bandi di concessione.

Tra i beneficiari dell'attività di consulenza figura, in maniera documentalmente accertata, anche il convenuto, la cui impresa individuale ha ottenuto un contributo a valere sul bando denominato *"Creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali"*, approvato con decreto dirigenziale del 22 agosto 2018. L'agevolazione pubblica, concessa con delibera del 4 giugno 2020, ammontava complessivamente a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento ritenuto ammissibile per l'importo di 35.000,00 euro. A seguito della concessione, l'ente gestore procedeva ad accreditare alla ditta individuale del convenuto una somma pari a 19.600,00 euro a titolo di anticipazione sul contributo.

Tuttavia, la successiva istruttoria amministrativa accertava il mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario, in particolare l'inosservanza del termine – previsto al 5 marzo 2021 – entro il quale avrebbe dovuto essere integralmente realizzato l'investimento. In conseguenza di ciò, veniva avviato nei confronti dell'impresa un procedimento di revoca della concessione, all'esito del quale risultava che l'importo erogato non era stato restituito, salva una parziale e marginale restituzione di 980,82 euro, priva di rilievo sostanziale rispetto al danno arrecato all'erario.

2.3. La condotta tenuta dal convenuto deve pertanto qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli previsti dal bando, che imponeva specifici obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme ricevute. In particolare, il convenuto non ha provveduto a dare attuazione al progetto nei termini stabiliti, né ha restituito l'anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. Si rileva inoltre l'assoluta inerzia del medesimo rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall'amministrazione regionale, rimaste prive di ogni riscontro.

2.4. Alla luce del complesso degli elementi acquisiti, appare agevole inferire il dolo nella condotta del convenuto, il quale ha operato con piena consapevolezza dell'illegittimità dell'operazione e delle proprie omissioni, atteso che ha scientemente beneficiato di un'erogazione cui non aveva diritto, senza adempiere agli obblighi connessi e omettendo deliberatamente ogni attività restitutoria, anche dopo l'intervenuta decadenza dal beneficio.

2.5. Sussiste infine, con carattere di evidenza, il nesso di causalità immediata e diretta tra la condotta del convenuto e il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica, pregiudizio che si concretizza nell'indebita sottrazione di risorse pubbliche, distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate.

2.6. Il danno da risarcire deve essere quantificato al netto dell'importo già spontaneamente restituito dal convenuto, pari a 980,82 euro, con conseguente determinazione del danno residuo in 18.619,18 euro. La rivalutazione monetaria deve essere calcolata a decorrere

dalla data in cui l'evento dannoso ha avuto concreta manifestazione, ossia dal momento dell'effettiva erogazione del contributo pubblico. Considerato infatti che gli elementi agli atti consentono di ritenere sussistente sin dall'origine l'intenzione dolosa, appare corretto ancorare il computo della rivalutazione alla data di materiale erogazione del contributo in suo favore. A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali, da computarsi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfazione del credito erariale.

3. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, condanna il convenuto al pagamento, in favore della Regione Toscana, dell'importo di 18.619,18 euro, oltre rivalutazione monetaria dal momento della erogazione del contributo in suo favore ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese legali che si liquidano nella somma di euro 310,93.= (Trecentodieci/93.=).

Così deciso in Firenze,

nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.

Il Giudice estensore — Il Presidente

Marco Scognamiglio — Leonardo Venturini

f.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente